

	UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE <i>BELGIRATE – LESA - MEINA</i> GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
---	---

ASSEGNAZIONE POSTI DI ORMEGGIO PRESSO IL COMUNE DI BELGIRATE

DISCIPLINARE DI GARA

E

DI UTILIZZO DEI POSTI DI ORMEGGIO

DATA DOCUMENTO : <i>ottobre 2016</i>	Il Responsabile del Procedimento:
	<i>(Geom. Renato MELONE)</i>

Articolo 1 - Oggetto

L'Unione dei Comuni Collinari del Vergante intende assegnare, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. e del "Regolamento per l'utilizzo dei posti di ormeggio su aree demaniali già in concessione agli Enti della Gestione Associata" (approvato con deliberazione n. 13 del 21.11.2012 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore e adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14.04.2014), la "gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione", concedendo l'utilizzo di posti di ormeggio all'interno delle seguenti aree demaniali:

- scivoli a sud dell'Hotel Milano (Comune di Belgirate, Foglio 4 Mappale 332 p.; scivolo "A" per n. 6 posti);
- scivoli Piazzale Enrico Bertani (Comune di Belgirate, Foglio 4 Mappale 331; scivolo "B" per n. 13 posti);
- scivoli in Piazza del Popolo (Comune di Belgirate, Foglio 3 Mappale 229 p.; scivolo "C" per n. 8 posti);

I posti assegnabili sono in numero di 27.

In dette aree, già in uso/concessione al Comune di Belgirate, sono presenti complessivamente n. 27 stalli di ormeggio attualmente utilizzati da diversi soggetti.

Potranno essere ormeggiate imbarcazioni con dimensioni massime pari a:

- Scivolo "A": dimensioni max natanti 8,00x1,75 mt.;
- Scivolo "B": dimensioni max natanti 10,00x1,75 mt.;
- Scivolo "C": dimensioni max natanti 6,00x1,75 mt.;

Articolo 2 - Condizioni per le assegnazioni

Il diritto d'uso dei posti di ormeggio è autorizzato a singole persone fisiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano proprietari di natanti, nonché ad operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari del natante.

Le assegnazioni dei posti di ormeggio saranno disposte in base alla graduatoria risultante dall'emissione del bando di gara.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non è ammessa.

È consentito il subentro in caso di vendita dell'imbarcazione per tutto il periodo residuo di validità dell'autorizzazione al diritto d'uso, a condizione che venga prodotta tutta la documentazione richiesta per l'autorizzazione stessa.

Ogni richiedente può presentare domanda di assegnazione per una singola o per tutte le aree sopra indicate. In caso di aggiudicazione il richiedente decade dalla possibilità di eventuali altre assegnazioni.

Articolo 3 - Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione avrà una durata massima di anni 3, con riferimento all'anno solare e con decorrenza dal 1° gennaio 2017, o dall'anno di stipula. L'autorizzazione non potrà comunque eccedere oltre la disponibilità delle aree da parte del Comune di Belgirate.

Articolo 4 - Criteri di assegnazione

Nell'ambito dell'istruttoria per la formazione della graduatoria relativa all'assegnazione dei posti di ormeggio, si adotteranno i seguenti criteri:

- a) unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti; PUNTI 5;
- b) unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino; PUNTI 4;
- c) unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza; PUNTI 3

- d) barche di appoggio a titolari di concessione demaniale per il posizionamento di boa d'ormeggio; PUNTI 2
- e) unità a vela, unità a motore e barche a remi; PUNTI 1

I posti di ormeggio saranno successivamente assegnati con le seguenti priorità:

- 1) residenti nel Comune di Belgirate;
- 2) non residenti nel Comune di Belgirate, ma proprietari e/o locatori di abitazioni nel territorio della Gestione Associata da più di tre mesi;
- 3) operatori turistici e operatori del settore anche non proprietari di natanti operanti nel Comune di Belgirate;
- 4) tutti gli altri aventi diritto;

in base all'ordine di presentazione, presso l'Ufficio Protocollo, della "domanda di assegnazione".

Articolo 5 - Tariffe

L'utilizzo dei posti di ormeggio assegnati sarà soggetto al versamento di un canone di occupazione determinato ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. con riferimento alla tipologia di occupazione riconducibile all'art. 10, comma 1, lettera c) e lettera r). A titolo puramente indicativo si comunica che la tariffa vigente applicabile riferita al 2016 per le aree individuate come Scivolo "A" e Scivolo "B", è pari ad € 23,62/mq., mentre per le aree individuate come Scivolo "C" è pari ad € 10,87.

Il canone dovuto sarà determinato in base al modulo di ingombro massimo consentito per ogni singolo "scivolo", sulla base delle tariffe vigenti con riferimento all'anno di stipula dell'autorizzazione.

Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

- a) unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti: riduzione del 100%;
- b) unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, unità a remi da locare senza conducente e natanti adibiti al servizio pubblico di traino: riduzione del 50%;
- c) unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza: riduzione del 50%;
- d) unità di proprietà dei residenti nel Comune di Belgirate: riduzione del 30%.

Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro, in caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.

Articol. 6 - Esclusioni

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive del porto, secondo quanto indicato al precedente Art. 1.

Articolo 7 - Ordine generale

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato. Non sono ammesse imbarcazioni con dimensioni superiori a quanto riportato all'Art. 1.

Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

All'interno dell'area portuale è inoltre fatto divieto:

- a) di ormeggiare senza autorizzazione;
- b) di occupare abusivamente i posti di ormeggio assegnati;
- c) di ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dal porto, nonché l'approdo delle unità di navigazione;
- d) di occupare i corridoi di accesso e uscita;
- e) di scaricare direttamente sul lago i reflui delle toilette e/o lavelli e ogni altro tipo di rifiuto;

- f) di lasciare in sosta veicoli, carrelli, materiale ed accessori vari fuori dagli spazi appositamente delimitati;
- g) di occupare le aree in acqua all'interno della struttura: gli ormeggi devono avvenire nei posti assegnati sugli scivoli;
- h) di intralciare l'esecuzione di lavori pubblici;
- i) di eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni;
- j) di effettuare interventi di riparazione, nonché cambi d'olio e travasi di carburante che possano essere causa di inquinamento delle acque ed acustico;
- k) di pulire le imbarcazioni con detergenti e sostanze chimiche;
- l) di scaricare in acqua, sulle sponde, sulla struttura, residui di combustibile, di oli lubrificanti o di qualsiasi sostanza pericolosa od inquinante anche se diluita;
- m) di pescare.

E' altresì vietato all'interno dei porti e nelle immediate vicinanze:

- n) l'esercizio dello sci nautico o altri sport a traino quali paracadute ascensionale, aquiloni, ecc.
- o) l'utilizzo di moto d'acqua e di altri mezzi simili;
- p) l'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, pattini, sandolini, pedalò, ecc.);
- q) lo svolgimento di manifestazioni nautiche o sportive;
- r) l'uso delle tavole a vela o altre attrezzature sportive analoghe.

All'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi sono vietate la balneazione e l'esercizio dell'attività subacquea.

Articolo 8 - Sostituzione

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata autorizzazione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati precedentemente; in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza dell'autorizzazione, segnalare entro 7 giorni all'Unione di Comuni Collinari del Vergante, le caratteristiche della nuova unità di navigazione; nel caso in cui si sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle pattuite, l'autorizzazione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti. In tal caso verrà rilasciata, ove possibile, una nuova autorizzazione con la relativa tariffa compensando la nuova tariffa da pagare con la somma già versata.

Articolo 9 - Rinuncia e revoca

La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Dà diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato, se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

L'Unione di Comuni Collinari del Vergante può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d'uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alla graduatoria vigente .

Articolo 10 - Targhe o titolo di proprietà

Tutti i natanti ormeggiati devono essere muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare all'Unione apposita documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (autocertificazione).

Articolo 11 - Ormeggio

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

I posti di ormeggio non sono custoditi. L'Unione di Comuni Collinari del Vergante non garantisce nessun servizio agli assegnatari degli ormeggi tranne quelli obbligatori imposti allo stesso dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Regole di circolazione

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h. (3 nodi circa); è fatto d'obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

Deve sempre essere assicurata la percorribilità delle banchine, ove presenti.

Articolo 13 - Manutenzioni

Le eventuali manutenzioni straordinarie ed ordinarie delle aree/strutture di cui al presente regolamento sono eseguite direttamente dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante, attraverso ditte incaricate o attraverso Enti Gestori qualora ne sia affidata la gestione a terzi.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate, saranno rimosse immediatamente dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante a spese del concessionario. Le imbarcazioni abbandonate, dopo la vana ricerca del proprietario effettuata dal corpo di Polizia Municipale, verranno messe all'asta ed il ricavato, decurtato della somma dovuta all'Unione di Comuni Collinari del Vergante (per il mancato pagamento delle tariffe, per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e per le eventuali spese sostenute dall'Unione stessa) verrà messa a disposizione del proprietario qualora si presentasse, fatte salve le prescrizioni di legge.

Si considerano abbandonate le imbarcazioni ormeggiate da più di tre mesi dalla data di mancato rinnovo e/o di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione abusiva.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'Unione di Comuni Collinari del Vergante.

Articolo 14 - Spazio occupato

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dall'unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, è considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata.

Articolo 15 - Responsabilità

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, sia ai manufatti sia agli altri natanti, anche se ciò avviene per motivi meteorologici occasionali o comunque non dipendenti dalla volontà del concessionario.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

L'Unione di Comuni Collinari del Vergante non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

Articolo 16 - Sorveglianza

L'Unione di Comuni Collinari del Vergante, per il tramite di propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel Regolamento di cui all'Art. 1 e nel singolo atto autorizzativo.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

Articolo 17 - Inagibilità

In caso di inagibilità del porto per mancanza di profondità d'acqua, per manutenzioni varie, ecc., l'intestatario dell'autorizzazione non può vantare alcuna pretesa di sorta dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante.

Articolo 18 – Sanzioni amministrative

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'Art. 1, sarà inflitta una penale da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 520,00 tenuto conto della gravità e della recidività dell'infrazione commessa.

In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca dell'autorizzazione, sarà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito: immediatamente se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata AR in ogni altro caso.

L'interessato avrà 7 giorni per controdedurre, trascorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che sarà notificato all'interessato mediante mezzo raccomandata.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti od altro genere di materiale, si procederà all'ingiunzione alla rimozione entro 48 ore, contestualmente alla applicazione della sanzione amministrativa da € 52,00 a € 520,00, al proprietario, qualora sia noto o nei confronti di ignoti.

In caso di inadempienza sarà applicata la rimozione coattiva di quanto abusivamente lasciato sull'ormeggio.

Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.